

La s.a. Coutot Roehrig ha convenuto davanti al Tribunale di Torino Anna Pollino, esponendo che:

- nello svolgimento della sua attività di ricerca degli eredi di eredità giacenti, ai quali vende le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro diritti, ha accertato che il 24 gennaio 2002 è deceduta in Cintano (TO) la sig. Rita Pollino, relativamente alla quale è stata aperta procedura di eredità giacente;
- effettuate le ricerche del caso, ha accertato che la defunta ha lasciato cinque eredi di quinto grado ed ha interpellato gli stessi, offrendo di rivelare loro, dietro compenso, il nome della *de cuius* e di gestire la successiva fase burocratico-amministrativa;
- Gli eredi Sergio e Giorgio Quinterno, residenti negli USA, hanno sottoscritto il contratto, rilasciando procura per la gestione della loro posizione; Ileana ed Edi Gizi, residenti a



Roma, hanno rifiutato l'offerta, dichiarando di essere già a conoscenza della loro posizione;

- l'erede Anna Pollino ha in un primo tempo dichiarato di non essere interessata all'eredità e di avere intenzione di rinunciarvi. Successivamente, a seguito di formale invito formulato dall'attrice ai sensi degli 481 cod. civ. e 749 cod. proc. civ., la Pollino ha dichiarato di accettare l'eredità;
- l'attrice l'ha invitata a versarle il compenso per l'informazione, assumendo che – con l'accettazione dell'eredità – essa si è avvalsa della sua opera e della sua offerta contrattuale.
- A fronte del rifiuto, ha convenuto in giudizio la stessa e ne ha chiesto la condanna a pagarle una somma equivalente al 25% del valore della quota conseguita, come previsto dalla proposta contrattuale a suo tempo formulata, o l'altra somma maggiore o minore ritenuta equa dal Tribunale. In subordine ha chiesto che le venisse liquidato un equo compenso per la sua attività, da determinarsi in applicazione analogica dell'art. 932 cod. civ., *“o per l'arricchimento che essa [cioè la Pollino] ha illecitamente tratto dall'attività svolta dall'esponente”*; oltre al risarcimento dei danni per essersi resa responsabile di truffa contrattuale, dolo o mala fede, in relazione alla vicenda.

La convenuta ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha respinto.

Proposto appello dalla Coutot Rohering, a cui ha resistito l'appellata, con sentenza depositata in data 8 ottobre 2010 n. 1445 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado.

Coutot Roehrig propone quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste l'intimata con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Va premesso che, per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, la partecipazione del P.M. alle udienze che si tengono presso la sesta sezione civile non è più obbligatoria, impregiudicata restando la facoltà del P.M. di intervenire, ai sensi dell'art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove ravvisi un pubblico interesse (Cass. civ. Sez. 6/2, 20 gennaio 2014 n. 1089).

L'udienza pubblica si è quindi svolta regolarmente.

2.- Quanto al merito del ricorso, si desume dalla sentenza impugnata (pag. 5 ss.) che la tesi difensiva dell'attrice e appellante si fondava sui seguenti presupposti in fatto:

a) la controparte aveva acquisito notizia dell'eredità relitta dalla Pollino Rita esclusivamente tramite l'attività professionale da essa svolta;

b) aveva in un primo tempo dichiarato di non esservi interessata e di volervi rinunciare, poiché "*non si sentiva abbastanza parente*", ma - dopo avere ricevuto le informazioni circa il lascito con atto notificato dalla Coutot ai sensi degli artt. 481 cod. civ. e 749 cod. proc. civ., con espressa riserva della mittente di far valere il suo diritto al compenso - ha accettato l'eredità, con ciò manifestando l'adesione all'offerta contrattuale di Coutot, offerta che conteneva l'obbligo della destinataria di corrispondere il compenso per l'informazione.



Assume la ricorrente che ciò configura un comportamento di mala fede, o addirittura di truffa contrattuale, tale da giustificare la condanna della Pollino al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella maggior somma che Coutot Rohering avrebbe percepito come compenso dagli altri eredi con i quali aveva concluso l'accordo, se la Pollino avesse rinunciato all'eredità.

Rileva in subordine di avere comunque diritto di percepire il compenso a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.

3.- La Corte di appello ha respinto tutte le domande sull'assunto che – se è pur vero che la Pollino è venuta a conoscenza dell'eredità esclusivamente tramite la comunicazione della Coutot - non vi è alcuna prova che tale comunicazione sia stata sollecitata da un comportamento doloso o malizioso della convenuta, né del fatto che questa si fosse impegnata a rinunciare all'eredità.

Ha rilevato altresì che il suddetto accertamento del giudice di primo grado non è stato contestato dall'appellante in sede di impugnazione; che la Pollino ebbe a manifestare fin dall'inizio incertezza circa il comportamento da tenere e che solo molto tempo dopo la comunicazione (nel corso del procedimento ex art. 481 cod. civ.) ha deciso di accettare l'eredità.

Ha confermato quanto accertato dal Tribunale circa il fatto che la Coutot ebbe a notificare l'atto di cui all'art. 481 cod. civ. non perché maliziosamente indottavi dalla Pollino, ma nel proprio, personale interesse, per poter condurre a termine la pratica di assegnazione dell'eredità, affidatale dagli altri eredi.

Ha ritenuto irrilevante la riserva formulata dalla Coutot nel ricorso, rilevando che essa non poteva avere l'effetto di vincolare negozialmente la Pollino a corrispondere il compenso, essendosi

essa limitata ad esercitare i suoi diritti di successione, senza formulare alcuna adesione alla proposta contrattuale della controparte e senza tenere altro comportamento idoneo a dare origine ad una sua responsabilità precontrattuale.

Quanto all'azione di arricchimento senza causa, la Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice secondo cui la domanda è inammissibile, perché non tempestivamente proposta con l'atto di citazione, in quanto solo in comparsa conclusionale ne sono stati esplicitati la *causa petendi*, i presupposti e le allegazioni fondanti.

Ha soggiunto che l'atto di appello non censura tale *ratio decidendi*, né la relativa motivazione.

4.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che essa non abbia proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che ha negato l'ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento.

Assume che nell'atto di citazione ha chiesto in subordine che le fosse corrisposto, fra l'altro, "...l'*arricchimento che essa [cioè la Pollino, n.d.r.] ha illecitamente tratto dall'attività svolta dall'esponente*" (come riferito sopra, nell'esposizione in fatto), proponendo così inequivocabilmente la domanda di cui all'art. 2041 cod. civ.; che detta domanda non richiedeva ulteriori specificazioni, essendo il titolo della sua pretesa chiaramente desumibile dai fatti esposti nell'atto di citazione e posti a base delle altre domande.

Con il secondo motivo contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'atto di appello sarebbe inammissibile per la mancata illustrazione dei motivi (quindi ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.), in quanto i presupposti in fatto della domanda di

indennizzo per ingiustificato arricchimento coincidono con quelli posti a base della domanda principale e si possono agevolmente desumere dal complesso delle argomentazioni difensive contenute nell'atto e nelle ulteriori difese, che la ricorrente riproduce nel ricorso.

Con il terzo ed il quarto motivo denuncia violazione degli art. 2041 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di appello le ha imputato di non avere adeguatamente illustrato la sua domanda di indennizzo, sempre sull'assunto che detti presupposti vanno individuati negli stessi fatti per i quali essa ha proposto la domanda principale: cioè nel fatto di avere reso un servizio alla Pollino, comunicandole gli estremi dell'eredità giacente, eredità della quale era ignara ed in conseguenza della quale ha conseguito un lascito del valore di € 139.331,83.

5.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi – non sono fondati.

5.1.- La fattispecie in esame configura un contratto atipico, noto e praticato negli USA (non a caso la proposta della Coutot è stata accettata proprio dai due eredi ivi residenti) mediante il quale un operatore economico, dopo avere raccolto informazioni vantaggiose per qualcuno (circa lasciti ereditari, donazioni, premi, assegnazione gratuita di azioni societarie, ecc.) offr~~ono~~o di rivelarne gli estremi agli ignari beneficiari, dietro promessa di un compenso.

Si è discusso oltreoceano se un tale accordo sia assistito da valida causa, considerato che il destinatario dell'informazione non acquisisce alcun diritto che già non avesse – in forza della sua posizione di erede, donatario, vincitore di lotteria, titolare di azioni, ecc. - ma solo le informazioni indispensabili per venire a conoscenza del beneficio.

Il problema è stato risolto nel senso che il compenso è giustificato qualora l'acquisizione dell'informazione sia frutto di un'attività deliberatamente organizzata a tale scopo dal proponente, il quale viene così ad offrire al destinatario un vero e proprio servizio, che avrebbe anche potuto costituire oggetto di specifico mandato.

Si ritiene priva di giusta causa, invece, la richiesta di un compenso per trasmettere un'informazione che il proponente abbia acquisito non nell'esercizio di specifica attività diretta allo scopo, ma in via del tutto casuale, poiché in tal caso la pretesa appare meramente speculativa, quindi inidonea ad integrare giusta causa del trasferimento di ricchezza di cui alla promessa di pagamento.

Si tratta di principi condivisibili, che peraltro la ricorrente non ha specificamente chiarito di voler porre a base della sua domanda.

Essa si è limitata ad esporre i fatti, adducendo a fondamento della sua pretesa i presupposti giuridici più disparati – dalla tacita accettazione della sua offerta da parte della Pollino, al dolo o alla mala fede di cui quest'ultima si sarebbe resa responsabile, all'arricchimento ingiustificato – domande tutte che i giudici del merito hanno giustamente disatteso, perché non in termini o non provate.

Non vi è dubbio, pertanto, che sia valido e vincolante l'accordo intercorso fra la Coutot – che svolge attività commerciale avente come oggetto specifico l'attività di cui sopra - e gli eredi che ebbero ad accettarne la proposta contrattuale, promettendo il compenso richiesto, trattandosi di prestazioni (la ricerca delle informazioni e la loro comunicazione), frutto di attività svolta professionalmente.

E' altresì indubbio che il compenso non sia dovuto dagli eredi che né abbiano conferito l'incarico, né abbiano ricevuto l'informazione tramite la Coutot, come altri due eredi della Pollino Rita.

Dubbio è invece il caso intermedio, oggetto di controversia, in cui l'erede abbia rifiutato l'offerta dell'informazione e l'impegno di corrispondere il compenso, ma se ne sia di fatto avvantaggiato, avendo ricevuto notizia del lascito ed avendolo materialmente riscosso, solo per effetto dell'attività svolta dalla società.

Se è condivisibile infatti il principio per cui sono da ritenere ingiustificati il profitto ed il compenso sollecitati sulla base di un'informazione che il proponente l'accordo abbia acquisito in via del tutto casuale, dovrebbe ritenersi simmetricamente ingiustificato il vantaggio conseguito, altrettanto casualmente, dal destinatario dell'offerta, il quale abbia approfittato dell'altrui attività e dell'altrui impiego di mezzi economici per conseguire un introito a cui non avrebbe potuto altrimenti accedere.

La domanda di pagamento del compenso potrebbe trovare la sua causa di giustificazione o ravvisando nella fattispecie una sorta di rapporto contrattuale di fatto, venutosi a creare per effetto del contatto sociale fra la Coutot – che ha comunicato alla Pollino Anna gli estremi dell'eredità – e quest'ultima che, accettando l'eredità, ha consapevolmente utilizzato a suo vantaggio le informazioni ricevute; oppure sulla base dei principi in tema di arricchimento senza causa.

La ricorrente ha prospettato esclusivamente gli estremi della seconda figura.

Sotto questo profilo, deve essere condivisa la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. è inammissibile perché non tempestivamente proposta ed illustrata fin dall'atto di citazione in primo grado.



Le censure della ricorrente, secondo cui *causa petendi* e presupposti della domanda di pagamento sarebbero stati impliciti nella stessa natura dei fatti esposti, sicché il giudice avrebbe dovuto procedere alla mera valutazione e qualificazione giuridica dei fatti medesimi, non sono fondate.

Questa Corte ha più volte chiarito che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "*causa petendi*" (poiché solo nella seconda rilevano come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione), sia quanto al "*petitum*", che nel secondo caso concerne non il pagamento del compenso contrattualmente pattuito, ma il versamento di un mero indennizzo (Cass. civ. S.U. 27 dicembre 2010 n. 26128).

La ricorrente avrebbe quindi dovuto dedurre in giudizio, illustrare e dimostrare, fin dall'atto di citazione, la sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto per l'accoglimento della sua domanda, ed in particolare l'entità del suo impoverimento (cioè del sacrificio economico affrontato per procurare alla controparte l'informazione di cui si è avvantaggiata), e l'entità dell'arricchimento della controparte,

Avrebbe dovuto specificare, in particolare, di voler chiedere il pagamento di un mero indennizzo (in vece e luogo dell'intero compenso contrattuale o del risarcimento dei danni), indicando i presupposti sulla base dei quali l'indennizzo avrebbe dovuto essere determinato.

Trattasi di circostanze di diritto e di fatto che non era possibile desumere dalle domande proposte, considerato che "*Il giudice ha il*

potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio" (Cass. civ. Sez. 2, 17 luglio 2007 n. 15925). La domanda di arricchimento senza causa è ammissibile solo quando la parte abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, l'ulteriore tema di indagine idoneo a giustificare l'esame dei relativi presupposti, dovendo altrimenti il giudice rilevarne d'ufficio l'inammissibilità (Cass. civ. S.U. n. 26128/2010 cit.).


6.- Il ricorso non può che essere rigettato, restando assorbite le ulteriori censure.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014

Il Estensore



Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 14 MAG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA


Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Ric. 2011 n. 26864 sez. M3 - ud. 13-03-2014